

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2022/ Allegati: Regioni e Province autonome

Servizi veterinari

IIZZSS

Loro sedi

CRN malattie dei pesci molluschi e crostacei

e.p.c

Associazione piscicoltori italiani

Oggetto: Acquacoltura – casi in cui non viene richiesto il modello di accompagnamento informatizzato.

Richieste di chiarimento sono pervenute nell'ambito di alcuni incontri avuti con le Associazioni di produttori e Assessorati regionali circa la necessità o meno di utilizzare in particolari situazioni il modello di accompagnamento informatizzato per la movimentazione di pesci.

Ciò premesso si elencano le casistiche in cui il modello di accompagnamento della partita <u>non è</u> richiesto:

- 1) Vendita di pesce a ristoranti o consumatore finale o mercati locali (provincia in cui sono registrati o contermini) di piccole quantità non superiori ai 100 Kg/ giorno per consumo diretto (pesce non vivo) proveniente da stabilimenti, valli da pesca etc. Nel caso di alcune specie ittiche particolari (es. anguille) queste possono essere trasferite vive per evitare il loro deperimento.
- 2) Movimentazione di novellame (pesce pescato selvatico) verso valli da pesca o altri stabilimenti.
- 3) Movimentazioni di pesce tra stabilimenti/strutture facenti parti della stessa unità epidemiologica (Es.allevamenti di proprietari diversi aventi uno stesso codice aziendale) (es. trasferimento di uova autoprodotte all'interno dello stesso codice aziendale verso l'avannotteria). In questo caso è sufficiente registrare tali movimentazioni (uscite/entrate) nella sezione movimentazioni della BDN.
- 4) Trasferimento di pesce in caso di asciutta di tratti fluviali verso altre zone dello stesso corso d'acqua.
- 5) Immissione di pesce da parte di incubatoi di valle nello stesso fiume a monte dell'incubatoio. Inoltre si coglie l'occasione per segnalare che allo stato attuale molti laghetti di pesca sportiva risultano ancora privi del codice di registrazione in BDN. Tale situazione pregiudica la possibilità di tali strutture di poter ricevere partite di pesce dagli altri stabilimenti tenuto conto che il modello di accompagnamento informatizzato richiede che lo stabilimento di destinazione sia registrato in BDN.

Infine si comunica che sul sito istituzionale del Ministero della salute al seguente indirizzo: https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1845&area=sanitaAnimale&menu=acqua e cliccando nella pagina sul link: Riconoscimento all'Unione europea dello status di indennità di stabilimenti di acquacoltura o di zone da Setticemia emorragica virale e Necrosi ematopoietica infettiva è possibile ottenere tutte le informazioni per presentare un piano di eradicazione o ottenere il riconoscimento comunitario di stabilimento/zona indenne da SEV e NEI tenuto conto dell'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2016/429 e 2020/689.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Direttore Generale Dott. Pierdavide Lecchini f.to Pierdavide Lecchini*